



CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 687 c.p.p.

Eliminazione delle iscrizioni

Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.

Abrogato dal 28 febbraio 2003 · versione 132

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Seconda
Libro	X — Esecuzione
Titolo	IV — Casellario giudiziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-penale/art-687-eliminazione-delle-iscrizioni>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it